



B/XI/3

# **Ministero degli Affari Esteri**

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE

Roma, 17 maggio 2001

*Circolare n. 5*

OGGETTO

## ***Ricorrenze festive all'estero***

*La presente circolare disciplina il regime delle festività annuali italiane e locali che le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti Italiani di Cultura devono osservare.*

- 1) *La normativa vigente<sup>1</sup> riconosce in Italia le seguenti festività civili e religiose:*
  - *Capodanno (1° gennaio);*
  - *Epifania (6 gennaio);*
  - *Lunedì di Pasqua (festività mobile);*
  - *Anniversario della Liberazione (25 aprile);*
  - *Festa del Lavoro (1° maggio);*
  - *Festa Nazionale della Repubblica (2 giugno);*
  - *Assunzione della B.V. Maria (15 agosto);*
  - *Ognissanti (1° novembre);*
  - *Immacolata Concezione della B.V. Maria (8 dicembre);*
  - *Natale (25 dicembre);*
  - *S. Stefano (26 dicembre).*
  
- 2) *Il calendario delle ricorrenze festive annuali stabilito da ciascuna Rappresentanza diplomatica deve basarsi sui seguenti principi:*
  - a) *gli Uffici devono assicurare al pubblico (connazionali e stranieri) la massima assistenza ed efficienza;*
  - b) *il personale in servizio all'estero deve usufruire dello stesso numero di ricorrenze festive osservate in Italia, attualmente pari a undici;*
  - c) *nel calendario delle festività devono figurare le festività più significative tra quelle osservate in Italia e quelle osservate nel Paese straniero in cui opera ciascuna Rappresentanza;*
  - d) *il calendario stabilito da ogni Rappresentanza diplomatica deve avere carattere permanente poiché le festività annuali per il personale che presta servizio in Italia sono fisse e sono fruibili solo se esse cadono in giornate lavorative. Le festività che cadono nel fine settimana non possono essere pertanto spostate ad altro giorno lavorativo;*

---

<sup>1</sup> *Legge 27 maggio 1949 n. 260; Legge 31 marzo 1954 n. 90; Legge 5 marzo 1977 n. 54; D.P.R. 28 dicembre 1985 n. 792; Legge 20 novembre 2000 n. 336.*

---

Ai Capi delle Rappresentanze Diplomatiche e degli Uffici Consolari  
Al Segretario Generale, al Capo di Gabinetto, ai Capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato, al Capo del Cerimoniale, all'Ispettore Generale, ai Direttori Generali ed ai Capi dei Servizi del Ministero, al Direttore dell'Istituto Diplomatico

- e) *gli Uffici consolari e gli Istituti Italiani di Cultura osservano il calendario delle festività stabilito dalla superiore Ambasciata, salvo particolari documentate situazioni locali.*
- 3) *Sulla base dell'ultimo calendario delle festività approvato dalla Direzione Generale per il Personale, entro il 30 novembre di ogni anno, le Rappresentanze diplomatiche abilitate alla compilazione della scheda R.I.S.E. inseriranno direttamente nell'apposito campo le date delle festività osservate localmente, ivi comprese quelle degli Uffici consolari dipendenti, se diverse da quelle della superiore Ambasciata.*
- 4) *Su richiesta della Sede interessata, l'Ufficio I della Direzione Generale per il Personale può, a titolo eccezionale, autorizzare:*  
a) *modifiche nel calendario delle festività osservate dagli Uffici all'estero, se emergono specifiche esigenze, quali mutamenti nelle festività riconosciute nel Paese;*  
b) *variazioni, rispetto al calendario stabilito dalla superiore Ambasciata, per gli Uffici consolari che documentino particolari esigenze locali.*  
*Gli Uffici consolari trasmettono tali richieste per il tramite della superiore Ambasciata, che deve esprimere il proprio parere al riguardo.*
- 5) *Sarà cura dell'Ufficio I della Direzione Generale per il Personale esperire i necessari controlli periodici.*
- 6) *Ciascun Ufficio all'estero dà la massima pubblicità all'elenco delle festività. In particolare:*  
- *una copia di tale elenco deve essere affissa in luogo accessibile al pubblico;*  
- *l'elenco stesso deve essere riportato nelle comunicazioni informative di carattere generale sulle attività della sede (home page, opuscoli per la collettività, etc.)*
- 7) *La presente circolare sostituisce il punto c) della circolare n. 27 del 9 luglio 1975 (B/XI/5) nonché le circolari n. 29 del 18 luglio 1970 (B/XI/3) e n. 16 del 27 dicembre 1993 (B/XI/11) che vanno stralciate dal raccoglitore verde.*

Il Direttore Generale per il Personale  
DOMINEDÒ